



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 119

SEDUTA DEL 21-12-2020

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COMUNE DI OZZERO (MI) – COSTITUZIONE DI SERVITU' TEMPORANEA DI PASSAGGIO IN FAVORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agrò

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019 – all. 15]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile siti in Comune di Ozzero (Mi), censiti al Catasto Terreni come segue:

Comune	foglio	mappale	destinazione	disponibilità
Ozzero	2	37-46-60-62-63	agricola	Usufrutto Fondazione Patrimonio
	2	27	ente urbano	Piena proprietà IRCCS

- nella seduta del 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (*breviter Fondazione IRCCS*) ha deliberato di approvare l'apporto a titolo gratuito del patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda (ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda – *breviter Fondazione Patrimonio*), in quanto mezzo per il migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse della Fondazione stessa, con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1 febbraio 2015;
- i terreni predetti, ad eccezione del mappale 27 del foglio 2 (ente urbano) rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore della Fondazione predetta;
- con nota del 24.9.2019 inviata a Fondazione Patrimonio Ca' Granda, il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha comunicato l'intenzione di partecipare a un bando indetto da Regione Lombardia per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti parco, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, ed ha chiesto la disponibilità alla costituzione di una servitù sui terreni predetti, consistente nel passaggio della pista ciclopeditone di collegamento al Naviglio di Bereguardo e la relativa riqualificazione, che interessa la Cascina Bugo di proprietà della Fondazione IRCCS, per una durata di 15 anni;
- con nota prot. 18406 del 27/9/2019 la Fondazione IRCCS ha manifestato la disponibilità a consentire il passaggio e la riqualificazione della pista predetta mediante la stipula di un atto di costituzione di servitù di passaggio, nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, alle condizioni di seguito indicate:
 - obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché messa in sicurezza del tracciato della pista ciclopeditone;
 - obbligo di rimessione in pristino stato dei luoghi al termine dei 15 anni, a fronte di eventuale richiesta della Fondazione;
 - risarcimento da parte del Parco di tutti i danni eventualmente arrecati ad entrambe le Fondazioni e a terzi, ivi inclusi gli affittuari dei terreni;
 - responsabilità esclusiva in capo al Parco relativamente all'uso della pista ciclopeditone e relativa copertura assicurativa;
 - impegno a mantenere indenni e manlevate entrambe le Fondazioni e gli affittuari da qualsiasi danno, onere, spesa, costo di qualsiasi natura derivante dall'uso della pista ciclopeditone;





Il Consiglio di Amministrazione

- garantire la funzionalità e la continuità del reticolo irriguo dei terreni interessati anche mediante la costruzione di appositi manufatti la cui progettazione e realizzazione dovrà essere preventivamente condivisa.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Patrimonio ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, il corrispettivo, i termini di durata ecc.;

VISTA la nota prot. 36985 del 4 novembre 2020 con la quale Fondazione Patrimonio ha comunicato che la stessa, in forza della procura conferita con atto a rogito notaio Debora Ferro in data 20 dicembre 2018:

- ha provveduto a perfezionare con il Parco Lombardo della Valle del Ticino i termini dell'accordo secondo le condizioni indicate nella predetta nota prot. 18406 del 27/9/2019, prevedendo clausole a tutela di entrambe le Fondazioni, con particolare attenzione ai profili della responsabilità della Proprietà;
- ha fatto presente che il Parco Lombardo Valle del Ticino ha richiesto la costituzione della servitù in discorso a titolo gratuito, in quanto il passaggio di un percorso ciclopedonale rappresenta una valorizzazione degli immobili di proprietà della Fondazione, oltre che rispondere a un'esigenza di pubblica utilità;

RITENUTO di accettare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio e di approvare lo schema dell'atto di costituzione di servitù di passaggio che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRECISATO che lo schema predetto non rientra nella fattispecie di cui alla deliberazione n. 112 del 26/10/2020, ad oggetto: *"Approvazione di linee guida in materia di servitù passive per opere di pubblica utilità"*;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire servitù temporanea di passaggio a titolo gratuito in favore del Parco Lombardo della Valle del Ticino su terreni siti in comune di Ozzero (Mi) identificati al foglio 2, mappali 37-46-60-62-63-27 del Catasto Terreni del medesimo comune, con scadenza al 31/12/2036, ai termini ed alle condizioni in sintesi illustrati in premessa e meglio indicati nello schema della scrittura di servitù che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di precisare che lo schema predetto non rientra nella fattispecie di cui alla deliberazione n. 112 del 26/10/2020, ad oggetto: *"Approvazione di linee guida in materia di servitù passive per opere di pubblica utilità"*;





Il Consiglio di Amministrazione

3. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
4. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 21 DIC. 2009 N. 119



ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO IN LOC. CASCINA BUGO COMUNE DI OZZERO

TRA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA, con sede in Milano (MI), via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale e P.IVA 04724150968, Fondazione costituita a seguito di trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano di cui al Decreto del Ministero della Salute in data 29 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306, Serie generale, del 31 dicembre 2004, in questo atto rappresentata da Marco Giachetti, nato a Como il 25 aprile 1964, domiciliato per la carica presso il predetto Ente, con sede in Milano (MI), via F. Sforza - 28, munito degli occorrenti poteri in forza ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. xx del xxxx che si allega al presente atto sotto la lettera "A", (di seguito, anche solo **"Fondazione IRCCS"**)

E

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede legale in via Francesco Sforza n. 28 – 20122 MILANO (MI), codice fiscale 97700680156, rappresentata nel presente atto dal Sig. Marco Giachetti, nato a Como (CO) il 25 aprile 1964 domiciliato per la carica presso la Sede legale della Fondazione Patrimonio, in qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 17 marzo 2020, si allega al presente atto sotto la lettera "B" (di seguito, anche solo **"Fondazione Patrimonio"**)

E

Parco Lombardo della Valle del Ticino, con sede in Magenta (MI), via Isonzo, 1, codice fiscale 86004850151 e partita iva 08914300150; rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante *pro tempore* dott. _____, nato a _____ (____), il _____, codice fiscale _____, e domiciliato per la carica presso la sede legale del Parco Lombardo della Valle del Ticino (di seguito, il **"Parco"**)
di seguito denominate congiuntamente **"le Parti"**

Premesso che

- Con Decreto Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n.11813 di data 07/08/2019 Regione Lombardia ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria nel quale era previsto, in caso di realizzazione di interventi su proprietà private, la realizzazione di un vincolo di manutenzione in uso per almeno 15 anni;
- Con nota Pec del Parco di data 24/09/2019 protocollo NR 2019/GeneralePEC/427int CP/vp, si richiedeva alla Fondazione Patrimonio Cà Granda la disponibilità di passaggio su terreni di proprietà della stessa la riqualificazione del tracciato della pista ciclopedonale di collegamento al Naviglio di Bereguardo interessante la C.na Bugo allegando la planimetria esplicativa e schematica del tracciato;

- Con nota della Fondazione IRCCS Cà Granda di data 27/09/2019 protocollo 18406, viene manifestata la disponibilità a consentire il passaggio della pista ciclopeditale sui terreni di proprietà della scrivente a mezzo di costituzione di servitù di passaggio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine di procedere alla trascrizione ex art.2643 c.c., richiedendo altresì che all'interno dell'atto venissero inseriti i seguenti obblighi ed oneri:
 - o Obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché messa in sicurezza del tracciato della pista ciclopeditale;
 - o Obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi al termine dei 15 anni, su eventuale richiesta della Fondazione;
 - o Risarcimento da parte del Parco di tutti i danni eventualmente arrecati alla Fondazione IRCCS Cà Granda, a Fondazione Patrimonio Cà Granda – usufruttuaria di parte dei terreni - , a terzi, ivi inclusi gli affittuari dei terreni;
 - o Responsabilità esclusiva in capo al Parco relativamente all'uso della pista ciclopeditale e relativa copertura assicurativa;
 - o Impegno a mantenere indenni e manlevati la Fondazione IRCCS Cà Granda, Fondazione Patrimonio Cà Granda e gli affittuari da qualsiasi danno, onere, spesa, costo di qualsiasi natura derivante dall'uso della pista ciclopeditale;
 - o Garantire la funzionalità e la continuità del reticolo irriguo dei terreni interessati anche mediante la costruzione di appositi manufatti la cui progettazione e realizzazione deve essere preventivamente condivisa;
- Con Deliberazione del C.d.G. n.109 di data 03/10/2019 è stato approvato, tra l'altro, lo studio di fattibilità tecnico economica relativo al progetto di manutenzione straordinaria viabilità campestre nei Comuni di Morimondo e Ozzero, nel quale è inserito l'intervento presso C.na Bugo oggetto del presente atto convenzionale, propedeutico all'ottenimento del contributo Regionale;
- Con mail di data 28/10/2019 Regione Lombardia comunicava l'esito favorevole dell'istruttoria, tra l'altro, del progetto presentato dal Parco relativo all'intervento di manutenzione straordinaria viabilità campestre Comuni di Morimondo e Ozzero;
- Con Determina n.196 di data 20/05/2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità campestre nei Comuni di Morimondo e Ozzero all'R.T.I. così costituito:
 - o NORD MILANO CONSULT SRL di Busto Arsizio (Va) – Mandataria;
 - o ARCH: VALERIO MONTIERI di Milano – mandante;
 - o ARCH: ROSARIA VERARDI di Retorbido (Pv) – mandante;
 - o DR. AGRONOMO FRANCESCA OGGIONNI di Milano – mandante;
 - o GEOLOGO CARLO DANIELE LEONI di Vaprio d'Adda (Mi) – mandante;
- Con verbale di sopralluogo effettuato presso C.na Bugo, presenti il Sindaco di Ozzero, la Dott.ssa Sara Tomasi per Fondazione Patrimonio Cà Granda in qualità di Responsabile Ufficio Servitù ed Espropri, gli affittuari conduttori dei fondi agricoli, l'Ing. Emma Macchi e la Dott.ssa Agronomo Francesca Oggionni per il gruppo di progettazione, sono state apportate e condivise le modifiche al tracciato della pista ciclopeditale come riportate nella planimetria allegata sotto "C";
- Si rende ora necessario procedere alla stipula dell'atto di costituzione di servitù di passaggio al fine di poter procedere alle successive fasi di progettazione,

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 Oggetto

1. Per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, Fondazione IRCCS, con il consenso di Fondazione Patrimonio, costituisce e concede a favore del Parco Lombardo del Ticino la servitù temporanea di passaggio sull'area fondiaria ubicata presso il Comune di Ozzero, il tutto come meglio indicato nella planimetria qui allegata sotto la lettera "C" (di seguito, l'"Atto").

L'area interessata che forma oggetto del summenzionato permesso di attraversamento viene identificata come di seguito:

DATI CATASTALI					AREA SOGGETTA A SERVITU' USO ESCLUSIVO		
Comune	Foglio	Mappale	C. Terreni	C. Fabbricati	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m ²)
Ozzero	2	46	X		12	2	24
					60	5,8	348
	2	27	X		45	3	135
					105	5,5	577,5
	2	60	X		70	3	210
	2	62	X		125	3	375
	2	63	X		80	3	240
	2	37	X		80	3	240
Totale					577		2.149,5

Art. 2 Durata ed estinzione

1. La costituzione di servitù di cui al precedente articolo 1 è concessa fino al 31/12/2036.
2. La Servitù si estingue per scadenza del termine previsto, senza necessità di alcuna disdetta e viene esclusa la possibilità di rinnovazione tacita della stessa.

Art. 3 Indennizzo

1. La costituzione della servitù di passaggio di cui al precedente articolo 1 viene riconosciuta a titolo gratuito.

Art. 4 Realizzazione della strada di attraversamento

1. La strada di attraversamento in calcestruzzo e terra battuta è adibita alla pubblica fruizione promiscua di velocipedi e pedoni, secondo il percorso indicato in planimetria all'allegato "C".
2. Il Parco dichiara che la strada garantisce la funzionalità e continuità del reticolo irriguo dei terreni interessati e che la stessa sarà realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in

ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle rispettive Amministrazioni competenti.

3. La strada, fatto salvo il solo tratto ad uso esclusivo di velocipedi e pedoni indicato in giallo nella planimetria all'allegato "C", potrà essere utilizzata sia dal Parco, sia da Fondazione IRCCS, sia da Fondazione Patrimonio e/o dagli eventuali affittuari – anche con mezzi agricoli –, fermo restando che nessun obbligo manutentivo di cui al successivo articolo 5 incorre in capo a Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio e agli eventuali affittuari di cui al periodo precedente.

Art. 5 Manutenzione della strada di attraversamento

1. Il Parco, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria della strada e delle sue pertinenze arboree, oltre che a garantire a funzionalità e continuità del reticolo irriguo dei terreni interessati e il rispetto di tutte le norme ed i regolamenti vigenti in merito a tale tipologia di opera. Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio comunicherà in ogni caso al Parco, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e entro un congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico del Parco stesso.
2. Il Parco si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni all'area fondiaria così come identificata nel precedente articolo 1, Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio potranno eseguire le suddette attività d'ufficio con proprio personale ma con oneri ad esclusivo carico del Parco.
4. Il tracciato della strada sarà mantenuto dal Parco come da planimetria allegata al presente Atto.

Art. 6 Responsabilità del Parco

1. Il Parco è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale del presente Atto e per effetto dell'esercizio del relativo diritto. A tale scopo, il Parco si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale che amministrativa, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dell'area fondiaria interessata ed oggetto dal presente Atto.
2. Qualora il Parco non provveda ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi, le attività e qualsiasi altro adempimento previsto dal presente Atto e/o dalle disposizioni normative nonché regolamentari applicabili, Fondazione Patrimonio potrà far eseguire quanto necessario addebitando tutti i costi e gli oneri in capo alla stessa.
3. Il Parco si riconosce quale unica responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCCS, a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dell'area fondiaria interessata ed oggetto del presente Atto e/o eventualmente a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, del presente Atto e per effetto dell'esercizio del relativo diritto. Il Parco si impegna conseguentemente a risarcire Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio, gli affittuari e/o eventualmente soggetti terzi, per qualsiasi danno che dovesse ad essi venire cagionato.
4. Con il presente Atto il Parco è nominato custode della strada di attraversamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.

5. La strada oggetto del presente Atto non potrà mai danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina sono a totale ed esclusivo carico del Parco. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
6. In caso di venir meno a qualsivoglia titolo e/o causa del presente Atto, il Parco si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a rimuovere la strada di attraversamento ponendo in essere tutti gli atti e/o gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubature). Il Parco rinuncia in ogni caso a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione nei costi verso Fondazione IRCSS e verso Fondazione Patrimonio. In caso di inadempienza, Fondazione Patrimonio provvederà d'ufficio con addebito di tutte le relative spese al Parco.

Art. 7 Danni alla strada e ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio della servitù

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare alla strada e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCSS e/o delle sue pertinenze.
2. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio dichiarano che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro, qualora venissero poste sul mercato macchine agricole più pesanti di quelle attualmente in possesso del/dei conduttore/i dell'area su cui insiste la servitù oggetto del presente Atto.
3. Il Parco rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento nei confronti di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio e/o dei loro eventuali affittuari per l'eventuale danno alla strada e degli altri manufatti connessi all'esercizio della servitù, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso degli stessi.

Art. 8 Registrazione e trascrizione dell'Atto

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate oltre a trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e le relative spese sono a totale carico del Parco.

Art. 9 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti al presente Atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Parco.
2. Il Parco è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e responsabilità per danni a cose subiti durante e a causa dell'esercizio del diritto costituito con il presente Atto, a copertura degli oneri di cui all'art. 6. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata della servitù e dovrà esserne consegnata copia a Fondazione Patrimonio entro una settimana dalla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 10 Rimessione in pristino e rinuncia della servitù

1. Qualora lo ritenesse opportuno ed a suo insindacabile giudizio, Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio avrà il diritto di chiedere al Parco, mediante preavviso di 12 (dodici) mesi in forma scritta, di spostare ovvero rimuovere la strada con l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a cura ed esclusive spese del Parco stessa.
2. Il Parco può rinunciare al presente Atto, con apposita comunicazione scritta, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o altro mezzo equipollente. Resta inteso che in tal caso il Parco è tenuta alla messa in pristino dello stato dei luoghi e che l'importo versato a Fondazione Patrimonio rimarrà integralmente incamerato senza alcun obbligo di restituzione neppure parziale. In ogni caso, fermo restando quanto convenuto nel presente Atto e senza risarcimento di alcunché, lo svincolo da tutte le obbligazioni previste nello stesso è condizionato all'effettivo assolvimento del precedente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 Divieto di cessione

1. Il permesso di attraversamento oggetto del presente Atto è attribuito esclusivamente in capo al Parco.

Art. 12 Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 132 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione Patrimonio e il Parco acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.
2. Il Parco autorizza altresì Fondazione Patrimonio a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
2. Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio e il Parco dichiarano che il presente Atto è stato negoziato nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetto alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegato:

“A”: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. xx del xx D

“B”: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Patrimonio Ca' Granda n. 47 del 17 marzo 2020

“C”: planimetria

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li _____

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA –
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO**

Il Presidente

Legale rappresentante

Marco Giachetti

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

Il Presidente

Marco Giachetti